



Statuto approvato dall'XI° Congresso Nazionale SUNAS Roma 2 ottobre 2020

Art. 1 – Denominazione, rappresentatività, sede

Il SUNAS, Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti Sociali, è un'associazione sindacale professionale con sede legale in Roma. Il SUNAS può avere sedi operative decentrate.

Art. 2 – Finalità

Il SUNAS, nel pieno rispetto della Costituzione Italiana, delle Leggi dello Stato e dei principi della democrazia, della giustizia sociale e della solidarietà, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere ogni iniziativa e azione sindacale atte a valorizzare e tutelare la professionalità dei propri iscritti ed il loro ruolo sociale ed esercitare le funzioni e le prerogative attribuite alle organizzazioni sindacali nel sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli istituzionali e nei vari ambiti lavorativi, partecipando alla definizione e alla stipula dei contratti collettivi, nazionali ed integrativi;
- b) rappresentare gli iscritti e gli assistenti sociali nelle sedi istituzionali preposte alla definizione delle politiche sociali e dei contenuti della professione;
- c) contribuire alla definizione, allo sviluppo e all'attuazione di politiche ed azioni sociali rispondenti alle istanze dei cittadini, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di servizi;
- d) promuovere e sostenere l'unità di tutti gli assistenti sociali per conferire maggiore forza sindacale all'intera categoria;
- e) promuovere opportune iniziative per favorire la crescita culturale della categoria e per sostenere l'inserimento dei giovani nell'ambito della professione e degli ambiti lavorativi;
- f) favorire e promuovere il collegamento e la collaborazione con le altre rappresentanze della comunità professionale, con organizzazioni e associazioni, nazionali ed internazionali, sindacali, professionali, di categoria, di cittadini, ecc., che operino secondo le finalità e i principi enunciati nel presente articolo;
- g) fornire ai propri iscritti servizi di assistenza, formazione e tutela attraverso adeguati strumenti.

Art. 3 – Autoregolamentazione

Il SUNAS si impegna a rispettare il codice di autoregolamentazione conforme alle Leggi vigenti dello Stato.

Art. 4 – Condizioni dell'adesione al Sindacato

1. Iscrizione.

Possono aderire al SUNAS gli Assistenti Sociali abilitati all'esercizio della professione.

Possono altresì iscriversi al SUNAS gli assistenti sociali in quiescenza, gli studenti e i laureati dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale, triennali e magistrali (o titoli equiparati). Gli studenti e i laureati non abilitati, partecipano alla vita associativa ma non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Gli Organi nazionali possono sottoscrivere accordi intersindacali con altre OO. SS., compresi fusione ed adesione, per ciascun Comparto, purché sia garantita l'autonomia politica, gestionale e finanziaria del SUNAS.

Il SUNAS aderisce alla Federazione FLP e alla Confederazione C.S.E., salvo eventuali e successive determinazioni assunte in sede congressuale, e in virtù degli accordi sottoscritti nel 2008, nel 2010, nel 2012 e nel 2020 gli aderenti al SUNAS sono iscritti anche alla Confederazione C.S.E., per il comparto Funzioni Centrali, tramite l'iscrizione alla FLP per il comparto Funzioni Locali tramite la Federazione CSE/Funzioni Locali, per il comparto Sanità tramite la Federazione CSE Sanità.

L'iscrizione si ottiene, su presentazione di domanda scritta dell'interessato redatta su apposito modulo, corredata di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della quota associativa o di delega al proprio Ente per la sua riscossione.

L'iscrizione effettuata da dipendenti, tramite delega, si rinnova automaticamente di anno in anno,

salvo disdetta da comunicare sia all'ente che al Sindacato. L'adesione con scadenza annuale comporta il versamento della quota associativa in unica soluzione ed è valida per i dodici mesi successivi a quello di iscrizione. Il mancato rinnovo entro i tre mesi successivi alla scadenza, comporta la decadenza dell'iscritto.

La Segreteria dovrà, in caso di non accoglimento della domanda, comunicare tale decisione all'interessato entro 60 gg. dalla data della richiesta.

Sono implicite la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto.

2. Dimissione, decadenza ed espulsione.

Le dimissioni devono essere comunicate formalmente e contestualmente dall'interessato al Sindacato e al datore di lavoro secondo le normative vigenti per i lavoratori dipendenti e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione al SUNAS.

L'iscritto decade per morosità, ovvero se non rinnova annualmente la quota associativa.

L'iscritto può essere espulso dal Sindacato con deliberazione della Segreteria Nazionale, per uno dei seguenti motivi:

- indegnità derivante da sentenza penale di condanna dell'iscritto passata in giudicato;
- attività antisindacale e/o in contrasto con le finalità del SUNAS.

La delibera di espulsione ha decorrenza immediata e deve essere comunicata all'iscritto il quale ha diritto di ricorrere avverso il provvedimento al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni da quello di ricevimento della comunicazione o da quello in cui ne è venuto comunque a conoscenza. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività immediata della deliberazione impugnata.

Art. 5 - Diritti dell'iscritto

Ciascun iscritto ha il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee territoriali e, se delegato, al Congresso Nazionale, con diritto di intervento e concorrere, con l'espressione del proprio pensiero e/o del proprio voto, alla determinazione delle decisioni e degli indirizzi di politica sindacale, nonché esercitare il diritto di associato ad ogni eventuale organismo costituito per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- b) eleggere con voto palese e/o segreto i delegati al Congresso Nazionale e gli Organismi territoriali. Il diritto di voto attivo e passivo si acquista 3 (tre) mesi dopo l'iscrizione, salvo particolari deroghe da parte delle segreterie regionali da concordare con la Segreteria Nazionale, e si perde immediatamente alla data della delibera di espulsione o di accettazione delle dimissioni;
- c) candidarsi, essere eletto ed esercitare tutti i diritti conseguenti previsti per ciascun Organo del Sindacato, salvo le incompatibilità nel caso ricopra incarichi in altre organizzazioni sindacali o per altre cause di incompatibilità di cui all'art. 21, in sintonia con le norme dettate dal presente Statuto nonché per ciascun organismo previsto;
- d) sottoporre agli organi territoriali del sindacato ogni istanza relativa alla sua attività professionale.

Art. 6 - Impegni dell'iscritto

Ciascun iscritto partecipa attivamente alla vita del Sindacato e in particolare si impegna a:

- a) partecipare alle riunioni degli Organi Sindacali di cui è componente e, in caso di assenza è tenuto ad avvertire l'Organo che ha indetto la riunione;
- b) partecipare e intervenire in conformità alle norme statutarie nelle riunioni, trattative o qualsiasi altra attività che coinvolga gli interessi professionali, giuridici, culturali, normativi ed economici degli iscritti;
- c) informare gli Organi del Sindacato riguardo a fatti o notizie che possano essere utili al raggiungimento degli scopi statutarie;
- d) effettuare, alle scadenze stabilite, i versamenti delle quote ed ogni altro contributo eventualmente stabilito dagli Organi competenti;
- e) essere disponibile a dare il proprio contributo personale all'attività politica, sindacale, culturale e sociale che il Sindacato intraprende per il raggiungimento degli scopi statutarie.

Art. 7 - Organi e requisiti di ammissibilità

Gli Organi del Sindacato sono nazionali, regionali.

1. Gli organi nazionali sono:

- Congresso Nazionale
- Segretario Generale
- Segreteria Nazionale
- Comitato Direttivo Nazionale

- Consiglio Nazionale
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri

2. Gli organi regionali sono:

- Assemblea Regionale
- Segreteria Regionale
- Segretario Regionale

Possono candidarsi a ricoprire le cariche di organi statutari collegiali, nazionali, regionali coloro che sono iscritti da almeno 6 (sei) mesi al SUNAS, in regola con il versamento delle quote associative e che siano persone di specchiata onorabilità.

Non possono candidarsi coloro che abbiano riportato una condanna penale passata in giudicato per gravi reati che danneggiano l'immagine del sindacato.

Non possono essere eletti coloro che ricoprono incarichi con funzioni di rappresentanza in partiti politici, in altri sindacati e/o ordini professionali, a meno che detti incarichi non siano stati assunti in deroga e su espresso mandato del SUNAS nel rispetto delle linee di politica sindacale definiti dalla Segreteria Nazionale sentito il parere del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 8 - Durata delle cariche

Ogni carica, sia individuale che collegiale, a livello nazionale e territoriale, ha durata quadriennale, salvo dimissioni del titolare, sua espulsione, oppure a seguito di mozione di sfiducia, di cui all'art. 29 (ex art. 35).

Art. 9 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale si compone dei Delegati delle varie Regioni, eletti dalle rispettive Assemblee Regionali in ragione di 1 (uno) ogni 30 (trenta) e frazione non inferiore a 15 (quindici) iscritti. Ogni regione ha comunque diritto ad un delegato.

I componenti del Consiglio Nazionale sono delegati di diritto.

Al Congresso Nazionale possono partecipare gli iscritti invitati e autorizzati dalla Segreteria Nazionale, con possibilità d'intervenire alla discussione, ma senza diritto di voto.

Le Assemblee Regionali devono eleggere i propri delegati e farne pervenire i nominativi alla Segreteria Nazionale almeno 60 giorni prima della data prevista per il Congresso Nazionale.

I delegati al Congresso Nazionale durano in carica 4 (quattro) anni e cessano con l'elezione dei nuovi delegati. Decadono anticipatamente nel caso di sfiducia espressa dalla propria Assemblea Regionale che in tal caso provvederà ad eleggere i propri nuovi delegati.

Il numero dei delegati per Regione è fissato, in base al criterio indicato al primo comma, dalla Segreteria Nazionale con propria deliberazione emanata e fatta pervenire alla Segreteria Regionale 90 gg. (novanta) prima del Congresso Nazionale.

In caso di impedimento o di dimissione di un Delegato, viene nominato al suo posto dalla Segreteria Regionale il primo dei non eletti.

Il Congresso Nazionale deve essere convocato almeno una volta ogni 4 (quattro) anni dal Segretario Generale.

Eventuali Congressi Nazionali straordinari possono essere richiesti da almeno 2/3 (due/terzi) dei Delegati in carica o dei componenti del Consiglio Nazionale mediante richiesta, firmata motivata ed inviata alla Segreteria Nazionale che entro 90 giorni deve attivare le relative procedure di convocazione.

Della convocazione del Congresso Nazionale deve darsi notizia ai Segretari Regionali almeno 90 giorni prima.

La convocazione del Congresso Nazionale deve eseguirsi con avviso recante la data, l'ora e il luogo della convocazione nonché l'ordine del giorno spedito da parte del Segretario Nazionale a ciascun Delegato almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione. La Segreteria Nazionale deve informare tutti gli iscritti della convocazione del Congresso Nazionale.

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50% più uno dei delegati aventi titolo a partecipare.

L'Assemblea congressuale elegge il proprio Presidente e due Vicepresidenti che, insieme, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Al Congresso Nazionale compete:

- eleggere il Comitato Direttivo Nazionale, definendone il numero dei componenti, tra un minimo

- di i 9 e un massimo di 11; eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, da effettuarsi alle scadenze e con la periodicità prevista con votazione palese e/o segreta degli Organi Centrali di cui al comma 1 dell'art. 7 del presente Statuto;
- discutere e deliberare sulla politica generale del Sindacato; deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberare sull'adesione, sulla sottoscrizione di accordi ed intese, nonché sulle eventuali revoche, con confederazioni o con altre Organizzazioni Sindacali il cui Statuto non sia in contrasto con gli scopi del SUNAS, anche delegando la scelta ad altri Organi centrali;
- deliberare l'eventuale scioglimento del Sindacato ed assumere tutti i provvedimenti conseguenti.

Per la validità delle deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Sindacato è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) dei Delegati componenti il Congresso.

Art. 10 - La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo e di governo del SUNAS e viene eletta dal Consiglio Nazionale fra i componenti di quest'ultimo organismo.

I componenti della Segreteria Nazionale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.

Le deliberazioni della Segreteria Nazionale sono valide se assunte con maggioranza semplice dei presenti e alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

La Segreteria Nazionale può essere sfiduciata e obbligata alle dimissioni dal Consiglio Nazionale con decisione adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La Segreteria Nazionale è costituita da un numero di 5 (cinque) che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Sono incompatibili le cariche come da art. 7 e art. 21.

La Segreteria Nazionale è costituita da:

- Segretario Generale
- Vice Segretario Generale
- Segretario Amministrativo Nazionale
- Due Segretari Nazionali Aggiunti

Compiti della Segreteria Nazionale:

- amministrare il patrimonio, il servizio di tesoreria e tutte le entrate ed uscite del Sindacato. Gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La Segreteria redige annualmente un bilancio consuntivo e preventivo che sottopone al Consiglio Nazionale per l'approvazione;
- redigere i regolamenti congressuale, i regolamenti tipo inerenti i trattamenti normativi, economici e di rimborsi spese per i dirigenti sindacali;
- provvedere alla organizzazione e al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l'attività; nomina i collaboratori tecnici e i consulenti del Sindacato. Deliberare l'assunzione, il licenziamento e il trattamento economico del personale dipendente;
- dare attuazione agli indirizzi e gestire le materie ad essa delegate dal Consiglio Nazionale;
- assicurare la direzione quotidiana delle attività sindacali e mantenere un contatto permanente con gli altri organismi dirigenti nazionali, con le strutture territoriali e confederali;
- proporre l'entità della quota associativa degli iscritti e la modalità di ripartizione e la misura dei contributi da versare alle strutture territoriali;
- condurre le contrattazioni di Comparto, di Aree negoziali contrattuali ed Intercompartimentali;
- predisporre la piattaforma contrattuale;
- formulare le proposte di azione del sindacato in relazione ai problemi della contrattazione, della tutela e della assistenza degli iscritti;
- ratificare le nomine degli organi statuari territoriali del Sindacato;
- definire l'organizzazione dei distacchi e delle prerogative sindacali e gli indirizzi di attuazione della stessa, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;
- designare i rappresentanti e i candidati del Sindacato in relazione alla costituzione degli organi statuari della Confederazione e dei suoi Enti, oltre a quelli spettanti in organismi pubblici o privati nazionali ed internazionali;
- designare i rappresentanti e i candidati del Sindacato in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso;

- nominare e revocare eventuali commissari, reggenti nazionali e territoriali;
- dare esecuzione alle delibere del Collegio dei Probiviri.

La Segreteria Nazionale inoltre:

- delibera la convocazione del Congresso Nazionale;
- ratifica le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale;
- delibera la convocazione del Comitato Direttivo nazionale e del Consiglio Nazionale, definendone il relativo ordine del giorno;
- delibera sulle domande di ammissione, di dimissioni e sull'esclusione degli iscritti;
- proclama lo sciopero della categoria o altre manifestazioni di protesta determinandone le relative modalità;
- individua il Direttore del Notiziario, iscritto all'Ordine dei Giornalisti, anche al di fuori della Segreteria Nazionale (Presidenza Nazionale), il quale è comunque, tenuto a sottoporre ad approvazione della Segreteria Nazionale una proposta di piano redazionale;
- delibera la data entro la quale devono essere convocate le Assemblee per le elezioni dei Delegati al Congresso Nazionale. In caso di inadempienza procede alla nomina di un Commissario per gli adempimenti statutari;
- dispone con provvedimento motivato, sentito il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale, lo scioglimento di organi e nomina commissario per eventuali gestioni straordinarie (vedi art. 30).

Art. 11 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto nell'ambito della segreteria nazionale ed esercita la rappresentanza legale del Sindacato.

Al medesimo sono conferiti, congiuntamente al Segretario Amministrativo Generale tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento grave del Segretario Generale le sue funzioni sono assunte dal Vice Segretario Generale e, in mancanza, da uno degli altri Segretari Nazionali.

Al Segretario Generale compete:

- rappresentare il S.U.N.A.S. in ogni circostanza;
- convocare la Segreteria Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale e il Consiglio Nazionale, nei termini prescritti e nei modi previsti all'art. 9, comma 4;
- trattare con gli Enti e le Organizzazioni pubbliche e private nonché terzi in genere nonché mantenere direttamente rapporti ufficiali con i Rappresentanti legali di altre Organizzazioni Sindacali, se non specificamente delegate ad altri S.N.;
- convocare il responsabile di area contrattuale su specifici argomenti (art. 26);
- promuovere e partecipare trattative per la stipula dei contratti di lavoro quando a ciò non siano espressamente delegati altri rappresentanti nominati dalla Segreteria Nazionale;
- ratificare l'elezione dei Segretari territoriali, dandone comunicazione agli Enti ove operano per il relativo accreditamento.

Art. 12 - Il Segretario Amministrativo Nazionale

Il Segretario Amministrativo Nazionale è preposto alla gestione amministrativa del Sindacato; al medesimo sono conferiti congiuntamente al Segretario Generale tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni di apposito regolamento. In particolare a lui compete:

- curare la gestione dei fondi del Sindacato rendendone debito conto alla Segreteria Nazionale;
- mettere a disposizione del Collegio dei Revisori i libri contabili, le ricevute dei pagamenti e quant'altro necessari allo svolgimento della funzione cui i Revisori sono preposti;
- provvedere alla stesura dei bilanci annuali anche in relazione all'articolazione organizzativa in comparti contrattuali;
- verificare la regolarità dei versamenti delle quote degli iscritti e relazionare i risultati ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo chieda.

Art. 13 - Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è organo di supporto alla segreteria nazionale, di direzione organizzativa e regolamentare del SUNAS.

E' eletto dal Congresso che ne definisce il numero dei componenti.

I suoi componenti restano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione della Segreteria Nazionale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, inviata alla Segreteria Nazionale, almeno un terzo dei suoi componenti.

Le decisioni del Comitato Direttivo Nazionale sono adottate a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale ovvero – in sua assenza – dal Vice Segretario Generale o da uno dei Segretari Nazionali, su delega del Segretario Generale.

Compete al Comitato Direttivo Nazionale:

- supportare la segreteria nazionale e collaborare con essa per il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali cui è chiamato a dare attuazione;
- costituire Commissioni e Coordinamenti, nominando i relativi responsabili;
- dichiarare decaduti i componenti del Comitato Direttivo Nazionale assenti per 3 volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;
- deliberare sulle materie attribuitegli dal presente statuto oltre quelle espressamente elencate;
- deliberare la quota associativa annuale e stabilire la ripartizione dei fondi agli organi territoriali;
- approvare i regolamenti congressuali, i regolamenti- tipo inerenti i trattamenti normativi, economici e di rimborsi spese per i dirigenti sindacali;
- istituire Centri Studi, nominandone i componenti.

Il Comitato Direttivo Nazionale può, inoltre, conferire ad altro iscritto al SUNAS compiti operativi o di gestione di specifici segmenti o aree di attività.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri eletti fra gli iscritti al Sindacato, i quali restano in carica 4 (quattro) anni salvo revoca da parte dell'organo che li ha eletti e ad essi compete:

- a) controllare almeno una volta all'anno la contabilità del Sindacato sia a livello nazionale che, a campione, regionale relazionando per iscritto alla Segreteria Nazionale, nel rispetto del Regolamento Amministrativo vigente;
- b) partecipare al Congresso Nazionale senza diritto di voto per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti ed avviare eventuali inchieste su mandato dello stesso. I Revisori dei Conti non possono far parte di altri Organi del SUNAS a livello nazionale.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie, per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, i ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, le vertenze elettorali. Al Collegio dei Probiviri sono altresì devolute le controversie e i conflitti tra associati o tra associati ed organismi del SUNAS. Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti eletti dal Congresso Nazionale nell'ambito degli iscritti che non ricoprano altre cariche negli Organi Nazionali del Sindacato o di altri Sindacati o di partiti politici.

Il Collegio dei Probiviri partecipa di diritto al Congresso Nazionale senza diritto di voto.

ART. 16 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante, di direzione politica, del SUNAS tra un Congresso e l'altro. È l'organo preposto a verificare l'attuazione della linea politico-sindacale dettata dal Congresso Nazionale. Esprime proposte, pareri o assumere decisioni intorno a questioni specifiche, su richiesta della Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Segretario Generale o, in convocazione straordinaria, su richiesta di 2/3 (due/terzi) dei componenti. Ha compiti propositivi e consultivi, affianca il Comitato Direttivo Nazionale, in esecuzione delle linee politiche espresse dal Congresso.

È costituito dai componenti della Segreteria Nazionale, del Comitato Direttivo Nazionale e dai segretari regionali. Ai lavori del Consiglio Nazionale possono partecipare iscritti con particolari incarichi, senza diritto di voto.

I suoi componenti restano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno su convocazione della Segreteria Nazionale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, almeno un terzo dei suoi componenti.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Segretario Generale (ovvero – in sua assenza – dal Vice Segretario Generale o da uno dei Segretari Nazionali, su delega del Segretario Generale).

Il Consiglio Nazionale cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali cui è chiamato a dare attuazione.

Compete al Consiglio Nazionale:

- eleggere la Segreteria Nazionale;
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dalla Segreteria Nazionale;
- impartire direttive di indirizzo alla Segreteria Nazionale; approvare la piattaforma contrattuale;
- ratificare i commissariamenti e le gestioni straordinarie disposti dalla Segreteria Nazionale;
- ratificare la dichiarazione di decadenza dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale assenti per 3 volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;
- deliberare sulle materie attribuitegli dal presente statuto oltre quelle espressamente elencate.

Art. 17 - Assemblea Regionale

All'Assemblea Regionale partecipano tutti gli iscritti della regione di appartenenza.

All'Assemblea Regionale compete:

- a) decidere il numero dei componenti ed eleggere la Segreteria Regionale, tenendo conto delle diverse realtà territoriali delle singole regioni al fine di ottenere un utile decentramento organizzativo;
- b) eleggere i Delegati al Congresso nazionale;
- c) elaborare le linee di politica sindacale nell'ambito regionale, organizzare le manifestazioni locali e nazionali per quanto di sua competenza, attuare le decisioni degli Organi nazionali in conformità con le direttive emanate degli stessi, nonché organizzare tutta l'attività sindacale della regione.

L'Assemblea Regionale deve essere convocata almeno una volta l'anno ed in ogni caso 3 (tre) mesi prima della convocazione del Congresso Nazionale per l'elezione e/o il rinnovo dei Delegati al Congresso Nazionale medesimo. In quest'ultimo caso è, di norma, presieduta dal Segretario Nazionale o da un suo delegato. Le delibere adottate devono essere in armonia con le decisioni degli Organi nazionali.

Art. 18 - La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è eletta in seno alla Assemblea Regionale secondo criteri di rappresentanza sia dei vari territori sia dei vari comparti lavorativi. Partecipano alle riunioni della segreteria regionali i coordinatori territoriali.

La Segreteria Regionale è costituita da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, dura in carica 4 (quattro) anni e ad essa competono in campo regionale le stesse attribuzioni previste per la Segreteria Nazionale anche in relazione all'articolazione organizzativa per comparti contrattuali. Collabora alle iniziative editoriali del Notiziario individuando un proprio referente. Elege al suo interno il Segretario Regionale.

La Segreteria Regionale può istituire Coordinamenti Territoriali che possono coincidere con aree provinciali, interprovinciali e metropolitane, nonché nominare i coordinatori Territoriali.

Art. 19 - Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale rappresenta il Sindacato nell'ambito territoriale di competenza della Regione di appartenenza a tutti gli effetti di legge. Dura in carica 4 (quattro) anni e viene eletto nell'ambito della Segreteria Regionale.

Al Segretario Regionale compete:

- a) convocare la Segreteria Regionale;
- b) convocare l'Assemblea Regionale;
- c) convocare Assemblee Territoriali e/o di area;
- d) promuovere e partecipare alle trattative con gli enti e le Organizzazioni pubbliche e private presenti nella Regione per problemi di rilevanza regionale;
- e) partecipare a trattative sindacali con la Regione e in particolare con gli assessorati competenti, quando non siano individuati espressamente i rappresentanti di comparto;

- f) partecipare di diritto al Congresso Nazionale;
- g) svolgere compiti di raccordo tra organismi locali e centrali del sindacato;
- h) promuovere collegamenti con tutte le realtà regionali;
- i) trasmettere i verbali alla Segreteria Nazionale per le procedure di ratifica delle nomine avvenute nelle elezioni territoriali;
- j) mantenere costanti rapporti con gli omologhi rappresentanti sindacali territoriali delle sigle con le quali siano stati eventualmente siglati accordi nazionali;
- k) favorire la partecipazione dei rappresentanti SUNAS nelle elezioni delle RSU aziendali.

Art. 20 - Coordinamento Territoriale e Coordinatore Territoriale

La Segreteria Regionale può istituire Coordinamenti territoriali, nominando per ciascuno di essi un Coordinatore Territoriale che rappresenta il Sindacato nell'ambito territoriale di competenza. Il Coordinatore Territoriale, in accordo con la Segreteria Regionale, può trattare con gli Enti o le Organizzazioni pubbliche e private operanti nel territorio di appartenenza e occuparsi di questioni di rilevanza territoriale, nonché coordinare l'attività di referenti aziendali e/o di eletti nelle R.S.U.

Art. 21 - Sospensione, decadenza e incompatibilità

Decadono dall'incarico coloro che abbiano riportato una condanna penale passata in giudicato per gravi reati che danneggiano l'immagine del sindacato.

Comporta decadenza dagli organi l'assenza consecutiva non giustificata a tre incontri collegiali.

Il componente decaduto viene sostituito, nelle forme previste, dall'organo competente nella stessa seduta in cui viene preso atto dell'avvenuta decadenza.

Il mancato pagamento della quota associativa di cui all'art. 4, comma 2, è causa di decadenza ed esclusione da tutte le attività e cariche sindacali.

Comporta decadenza dall'incarico di componente di organi statutari collegiali, nazionali e territoriali, l'aver subito condanne civili o penali, passate in giudicato, per avere commesso reati dolosi contro la famiglia, la persona, lo Stato, l'Unione Europea, nonché provvedimenti che abbiano rilevanza per l'onore del sindacato o per l'immagine e l'identità professionale.

Comporta decadenza dalle cariche sociali l'assenza consecutiva ingiustificata a tre incontri collegiali.

Il componente decaduto viene sostituito, nelle forme previste, dall'organo competente nella stessa seduta in cui viene preso atto dell'avvenuta decadenza.

Il mancato pagamento della quota associativa di cui all'art 4, comma 2, è causa di decadenza ed esclusione da tutte le attività e cariche sindacali.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti in organismi esterni in rappresentanza del SUNAS.

Art. 22 - Convocazioni degli organismi dirigenti e conservazione degli atti sindacali

Gli organismi nazionali, regionali e territoriali sono convocati mediante avviso da inviare, anche tramite email, a tutti i componenti almeno 10 (dieci) giorni prima. L'avviso deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Per le riunioni d'urgenza la convocazione può essere effettuata anche 48 ore prima. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri.

Delle riunioni viene redatto verbale scritto su apposito registro.

La conservazione del registro dei verbali è affidata alla Segreteria competente.

Dei registri dei verbali può prendere visione ogni iscritto su richiesta al Segretario competente.

Art. 23 - Le Province Autonome

Le Province Autonome di Trento e Bolzano per ciò che attiene gli Organi Statutari, vengono rispettivamente assimilate, alle Regioni.

Art. 24 - Gestioni straordinarie

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli Organi Nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive, la Segreteria Nazionale con parere obbligatorio del Comitato Direttivo Nazionale e con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento dell'Organo o della struttura inadempiente e nominare un Commissario. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

Il Commissario deve in particolare porre in essere i provvedimenti per la ricostituzione dell'Organo disciolto entro il termine fissato dalla Segreteria Nazionale che non può comunque essere superiore a 6 (sei) mesi. Quando non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione dell'Organo

nel termine fissato, il Commissario può chiedere alla Segreteria Nazionale una proroga del mandato, che non potrà comunque superare un ulteriore semestre.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari per l'espletamento del mandato senza ricorrere allo scioglimento degli Organi.

Avverso i provvedimenti di nomina del Commissario gli Organi interessati hanno diritto di proporre ricorso al Collegio dei Probi Viri nei termini e con le modalità indicate al 1° comma dell'art. 15.

Art. 25 - Contributi e norme finanziarie

L'adesione al SUNAS comporta l'obbligo del versamento di una quota associativa annuale fissata dalla Segreteria Nazionale per ciascun comparto, con sottoscrizione della modulistica all'uopo predisposta.

Tale quota è raccolta a mezzo versamento a favore del SUNAS, su apposito conto corrente postale o bancario, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale con apposito atto regolamentare.

La ripartizione delle quote associative e di eventuali altri finanziamenti per le attività delle regioni è disposta mediante importi fissi percentuali (secondo artt. 11 e 16).

La Segreteria Nazionale può disporre anno per anno versamenti aggiuntivi alle quote ordinarie ed in caso di sottoscrizione di accordi intersindacali con conseguenti risvolti economici è autorizzata ad emanare atti regolamentari specifici.

Art. 26 – Patrimonio

Il patrimonio del SUNAS è costituito dalle quote associative, contributi, donazioni e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti a qualsiasi titolo o causa.

Nel caso di mancato introito delle predette quote associative per motivi non addebitabili al SUNAS, è data facoltà al Segretario Generale ed al Segretario Amministrativo Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale SN, di adottare le iniziative più opportune per la piena rivalsa nelle forme più idonee, comprese quelle legali, nei confronti di enti, associazioni e sindacati coinvolti o comunque individuati dai suoi Organi come responsabili di tale situazione.

Ai fini dell'instestazione di beni immobili potrà essere costituito apposito organismo di natura privatistica con deliberazione del Congresso Nazionale.

In caso di scioglimento del SUNAS il suo patrimonio è devoluto e vincolato a favore di SOCIALIA, salva diversa decisione della Segreteria Nazionale sentito il Consiglio Nazionale o comunque qualora il SUNAS non ne fosse più socio collettivo.

Art. 27 - Organi ufficiali di stampa e comunicazione

Il SUNAS cura la redazione di un proprio organo ufficiale di stampa avente di norma cadenza periodica, con sede presso la Sede Nazionale del Sindacato, che può avere sedi decentrate ed essere pubblicato anche in formato elettronico. Oltre al predetto organo di stampa, cura in particolare la comunicazione con gli iscritti attraverso la posta elettronica ed un proprio sito web.

Art. 28 - Referendum

I 2/3 (due/terzi) dei Delegati al Congresso o 1/3 (un/terzo) degli iscritti o la Segreteria Nazionale possono promuovere un Referendum consultivo fra gli aderenti al SUNAS, sulle proposte di contratto avanzate alle controparti o su altri temi di natura sindacale.

La Segreteria Nazionale, verificata l'esistenza dei requisiti statutari e di legge per l'indizione del referendum, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, comunicherà alle Segreterie Provinciali i tempi e le modalità dello svolgimento dello stesso.

Art. 29 - Mozione di sfiducia

Con l'approvazione della mozione di sfiducia decade l'organo nazionale, regionale o territoriale contro cui è proposta; la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'organo sindacale contro il quale la mozione è proposta. L'organo sindacale deve essere convocato dal suo responsabile in seduta straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della mozione stessa, con invito rivolto a tutti gli aventi diritto; la sfiducia viene motivata e votata a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto all'elezione dell'organo cui compete conferire la carica.

Art. 30 - Modalità di svolgimento e validità delle riunioni e delle elezioni.

Modalità decisionali

Sono valide le riunioni degli organi del sindacato alle quali partecipano direttamente o per delega in prima convocazione il 50% più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri. Le riunioni degli organismi nazionali, regionali e territoriali possono svolgersi anche per via telematica.

Anche il Congresso Nazionale, in caso di eventi eccezionali e per espressa deroga motivata e deliberata dal Consiglio Nazionale, può svolgersi per via telematica.

Le votazioni per le cariche devono svolgersi a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei votanti, tranne che non si esprimano per il voto palese i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. Nelle riunioni della Segreteria Nazionale non sono ammesse deleghe. Nel Congresso Nazionale non sono ammesse deleghe, salvo in caso di eventi eccezionali e per espressa deroga motivata e deliberata dal Consiglio Nazionale. In questo caso la delega può essere esercitata nella misura di 1 (una) sola delega per ogni delegato; le deleghe devono essere rilasciate in forma scritta. I componenti del Consiglio Nazionale, in caso di impedimento, possono delegare un altro componente.

Nelle riunioni degli organi regionali, ogni partecipante può disporre di un massimo di 3 (tre) deleghe; le deleghe devono essere rilasciate in forma scritta.

Le deliberazioni, di norma, vengono assunte con la presenza dei componenti dei vari organismi dirigenti. È possibile, comunque, prevedere modalità di voto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, purché venga espresso parere favorevole dalla metà più uno degli aventi diritto al voto e venga garantita la massima informazione e documentazione sullo specifico punto oggetto della deliberazione.

Art. 31 - Regolamenti

I regolamenti applicativi per gli organismi previsti dal presente statuto, in caso di difformità dallo stesso, devono essere predisposti e approvati e/o confermati dalla Segreteria Nazionale e dal Comitato Direttivo Nazionale hanno validità fino al successivo Congresso Nazionale.

Art. 32 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente statuto e dai regolamenti derivati, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

È fatto comunque obbligo ai Dirigenti Sindacali SUNAS di qualsiasi livello, nazionale, regionale e territoriale, ed agli iscritti, rispettare lo Statuto e gli atti regolamentari correlati, pena la sospensione dalle cariche e dalle attività sindacali, fino all'accertamento dei fatti contestati e per un massimo di 3 (tre) mesi.

Art. 33 - Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente con la sua approvazione da parte del Congresso Nazionale SUNAS in data 2 ottobre 2020.

Le norme del presente Statuto hanno valenza assoluta e di prevalenza rispetto ad ogni sede e di ogni atto sottoscritto con altri Enti, Istituzioni e/o Associazioni, ove non conciliabili o comunque contrastanti.